

## COMUNICAZIONE AGLI STATI MEMBRI

**che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico**

(INIZIATIVA PMI)

(94/C 180/03)

1. Nel corso della riunione del 15 giugno, la Commissione delle Comunità europee ha deciso di lanciare un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio<sup>(1)</sup>, e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio<sup>(2)</sup>.

2. Nell'ambito di questa iniziativa, la Comunità mette a disposizione un contributo finanziario sotto forma di prestiti e sovvenzioni, conformemente agli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione, a favore di misure e di regioni comprese nei programmi operativi o nelle domande di sovvenzioni globali presentati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione delle Comunità europee.

## I. OBIETTIVI

3. La presente iniziativa ha lo scopo di favorire l'adattamento al mercato unico delle piccole e medie imprese (PMI), industriali e terziarie, in particolare nelle regioni il cui sviluppo è in ritardo, e di promuoverne la competitività a livello internazionale. Sarà tenuto particolarmente conto della posizione delle piccole imprese.

## II. TEMI PRIORITARI

4. *Sette temi prioritari*

Per garantire la massima efficacia dell'iniziativa comunitaria, le risorse finanziarie saranno concentrate su un numero limitato di temi prioritari, segnatamente:

- a) miglioramento dei sistemi di produzione e dell'organizzazione delle PMI, soprattutto mediante investimenti immateriali volti a:
  - adottare una strategia di qualità globale;
  - promuovere le innovazioni tecnologiche;
  - migliorare la gestione e l'organizzazione;
  - introdurre i sistemi moderni di comunicazione e d'informazione;
- b) rispetto dell'ambiente e uso razionale dell'energia;
- c) promozione della collaborazione tra centri di ricerca e PMI, in modo che la ricerca svolta nelle regioni sia più confacente alle esigenze locali e le PMI possano trovare in loco il supporto necessario per sopperire in massima parte al proprio fabbisogno in materia di trasferimento e applicazione di tecnologia e siano così motivate ad innovare e ad assumere personale altamente qualificato;
- d) agevolazione dell'accesso ai nuovi sbocchi di mercato, compresi i pubblici appalti all'interno del mercato unico e i mercati dei paesi terzi;
- e) sviluppo della cooperazione e creazione di reti tra prestatori di servizi alle PMI, tra imprese di punta e PMI subappaltatrici, tra PMI, nonché tra produttori, fornitori e clienti;

<sup>(1)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 36.

- f) miglioramento delle qualifiche professionali inerenti agli altri temi prioritari;
- g) migliore accesso delle PMI al credito e ai finanziamenti.

### III. MISURE SOVVENZIONABILI

5. L'elenco seguente presenta tutte le misure che possono essere finanziate nell'ambito dell'iniziativa in oggetto. Gli Stati membri, in sede di elaborazione dei programmi operativi, dovranno selezionare una serie più ristretta ed equilibrata di misure su cui concentrare gli aiuti. Tale selezione dovrà essere operata sulla base dei temi prioritari di cui al punto 4 e coerentemente con gli interventi previsti nei quadri comunitari di sostegno, data la complementarità della presente iniziativa rispetto a questi ultimi.

#### 6. *Definizione delle PMI*

6.1. Ai fini di questa iniziativa, la PMI è definita come un'impresa che:

- ha un massimo di 250 dipendenti;
- ha un fatturato annuo non superiore ai 20 Mio di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 Mio di ECU;
- non è detenuta in misura superiore ai 25 % da uno o più enti economici che non soddisfino le condizioni di cui alla precedente definizione, salvo si tratti di finanziarie pubbliche, di società di «venture capital», oppure di investitori istituzionali, i quali non devono tuttavia esercitare alcun controllo.

6.2. Le cooperative di produzione possono beneficiare del regime di provvidenze.

6.3. Le misure di cui ai successivi punti 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.2 e 8.3 possono applicarsi anche alle aziende con un organico compreso tra le 250 e le 500 persone, in particolare nelle regioni dell'obiettivo 1.

#### 7. *Misure intese a perfezionare il «know-how» delle PMI*

7.1. Sovvenzioni a favore delle PMI per consulenze e perizie esterne eseguite allo scopo di ravvisare le implicazioni dei mutamenti nella loro sfera di attività, nonché di elaborare ed attuare strategie aziendali comprendenti la totalità o una parte dei temi prioritari di cui al punto 5. Tali strategie possono essere definite, se necessario, nel quadro della cooperazione tra grandi imprese e PMI subappaltatrici.

7.2. Sovvenzioni a favore delle PMI per la realizzazione dei loro piani strategici, compreso l'avvio di nuove linee o il lancio di nuovi prodotti, limitatamente agli investimenti immateriali (brevetti, marchi di qualità, ricerca e sviluppo, software) e all'ingaggio temporaneo di esperti.

7.3. Azioni dimostrative connesse all'adozione di sistemi di qualità globale, all'introduzione di tecnologie pulite, all'impiego di servizi avanzati di telecomunicazioni o all'informatizzazione dei procedimenti di produzione (robotizzazione, sistemi CAD-CAM)

7.4. Incentivi alla cooperazione tra PMI sul piano regionale, interregionale e transnazionale, tra l'altro al fine di costituire servizi comuni (per esempio in materia di ricerca, progettazione, marketing e reti telematiche) e, ove possibile, creare o consolidare «grappoli» di attività correlate. Rientra in questa categoria la promozione di rapporti contrattuali nel quadro di accordi di cooperazione.

- 7.5. Promozione della cooperazione in materia di R&S tra PMI, nonché tra queste e i centri di ricerca, i centri di trasferimento tecnologico, le università e i centri di formazione, mediante:
- a) la costituzione di consorzi e altri organismi miranti a promuovere la cooperazione tra istituti d'istruzione e di ricerca e le PMI;
  - b) l'attuazione o la partecipazione a regimi di aiuti a favore delle PMI per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti tra più PMI o tra una PMI ed un centro di ricerca, un'università o altro organismo competente, in particolare nei seguenti campi:
    - aiuti per l'acquisto di attrezzature e « know-how » destinati alla ricerca applicata, allo sviluppo sperimentale, a progetti pilota, all'innovazione in fatto di prodotti e processi, alla ricerca in materia di controllo della qualità;
    - progetti di ricerca autorizzati intrapresi dalle PMI;
    - studi per la valutazione tecnico-finanziaria di piani di ricerca o d'innovazione.
- 7.6. Sovvenzioni per un migliore utilizzo delle reti SAT da parte delle PMI, in particolare per le comunicazioni tra fornitori, produttori e clienti.
- 7.7. Finanziamento dei costi sostenuti dalle PMI per consulenze, assistenza tecnica, formazione e preparazione di specifiche ai fini della partecipazione a pubblici appalti.
- 7.8. Sovvenzioni per l'attuazione di programmi di formazione permanente all'interno delle PMI, con la partecipazione di altre imprese o di agenzie esterne, nonché per attività di perfezionamento professionale destinate agli imprenditori, ai dirigenti e ai quadri intermedi, eventualmente con trasferimento temporaneo dalle PMI situate nelle regioni ammissibili verso centri di ricerca, imprese o agenzie che prestano servizi in campi attinenti ai sette temi prioritari, in altre regioni della Comunità. Tali azioni devono inserirsi in un piano di strategia aziendale elaborato dall'impresa interessata e saranno realizzate in sinergia con quelle dell'obiettivo 4.
- 7.9. Abbuoni d'interessi su prestiti della BEI o su operazioni del FEI o prestiti concessi da altre istituzioni finanziarie; sovvenzioni a favore delle PMI per l'attuazione dei loro piani di strategia aziendale; sviluppo di fondi di partecipazione azionaria o altri strumenti d'ingegneria finanziaria innovativa quali i fondi di garanzia su prestiti, in modo da migliorare l'accesso ai capitali di rischio da parte delle PMI.

#### 8. *Misure intese a migliorare l'ambiente economico delle PMI*

- 8.1. Promozione della cooperazione tra PMI, ambienti della ricerca e pubblici poteri per la valutazione del fabbisogno tecnologico e del potenziale locale, tra l'altro mediante la creazione e l'animazione di reti regionali per l'interscambio di esperienze e di buone prassi e per la diffusione dei risultati della R&S.
- 8.2. Sviluppo e retizzazione di gruppi di contatto locali, aventi per esempio il compito di sensibilizzare le PMI riguardo alle trasformazioni in atto nel contesto industriale, aiutarle a circoscrivere e analizzare i loro problemi ed orientarle verso prestatori di servizi specializzati o verso forme di cooperazione adatte alle loro esigenze.
- 8.3. Promozione di servizi alle PMI specializzati nei temi prioritari di cui al punto 5 (laboratori di metrologia e calibrazione, laboratori di collaudo, centri di ricerca e centri di divulgazione tecnologica, agenzie specializzate nell'analisi e nella consulenza in materia di qualità e certificazione dei prodotti, progettazione, organizzazione e marketing, protezione dell'ambiente e uso razionale dell'energia, ecc.), nonché controllo della qualità del servizio prestato, in collaborazione con organismi di altre regioni della Comunità (per esempio tramite scambi di personale, distacco a fini di formazione, collaborazione in merito alle valutazioni compiute da esperti, individuazione di partner).

Si possono tra l'altro prospettare, in questa rubrica, interventi volti a promuovere l'uso, nelle regioni ammissibili, di servizi di comunicazione offerti in altre parti dell'Unione.

- 8.4. Sviluppo e retizzazione di servizi nel campo dei pubblici appalti, atti a fornire alle PMI di una regione informazioni specializzate, secondo le loro esigenze e capacità, per agevolarne l'accesso ai mercati delle commesse pubbliche a livello regionale, nazionale o internazionale. Detti servizi dovrebbero, in particolare,
- promuovere associazioni di PMI di diverse regioni o Stati membri per facilitarne la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, su base di reciprocità interstatale o interregionale;
  - mettere a punto sistemi per valutare la capacità competitiva delle PMI in particolari settori del mercato pubblico;
  - migliorare le informazioni disponibili;
  - prestare assistenza tecnica, giuridica e linguistica alle PMI per la preparazione e il controllo delle licitazioni e per l'ammissione alle liste di preselezione dei committenti;
  - impartire una formazione specializzata in materia di pubblici appalti.

#### IV. CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ AL FINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA

9. I programmi operativi saranno cofinanziati dallo Stato membro e dalla Comunità. Il contributo complessivo dei Fondi strutturali per il periodo 1994-1999 è stimato a 1 000 milioni di ECU, di cui 800 milioni a favore delle regioni dell'obiettivo 1. I rimanenti 200 Mio di ECU dovrebbero andare a regioni dell'obiettivo 2 o dell'obiettivo 5b; questa condizione non preclude tuttavia la possibilità, per le PMI ubicate al di fuori di tali regioni, di partecipare ad attività di rete riconducibili all'iniziativa.

A ciò potranno aggiungersi eventuali prestiti della BEI.

10. L'importo della partecipazione comunitaria ai singoli programmi operativi o alle sovvenzioni globali sarà fissato in funzione dell'importanza economica relativa delle PMI nelle varie regioni interessate e secondo il merito intrinseco di ciascuna proposta. Quest'ultimo verrà valutato dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori:

- a) i piani di strategia aziendale che condizionano in parte la concessione degli aiuti comunitari alle PMI;
- b) l'analisi dei servizi alle imprese disponibili in relazione al fabbisogno attuale e futuro e le proposte concernenti il collegamento a rete con servizi esistenti in altre parti della Comunità;
- c) la creazione di strutture atte a promuovere il dialogo tra le parti sociali, gli scambi di esperienze, il trasferimento di «know-how», nonché la cooperazione a livello locale, interregionale e transnazionale;
- d) i programmi dovrebbero incentivare una crescita dell'occupazione femminile nelle PMI, tenendo conto delle particolari esigenze di formazione delle donne.

#### V. ATTUAZIONE

11. Gli Stati membri che desiderano avvalersi dell'iniziativa PMI sono invitati a presentare programmi operativi o, se del caso, domande di sovvenzioni globali entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le proposte pervenute dopo tale termine non saranno più necessariamente prese in considerazione dalla Commissione.

Le proposte devono contenere una valutazione della situazione ed indicare gli obiettivi prefissi; esse devono inoltre contenere un calendario ed i criteri e le procedure di attuazione, controllo e valutazione. Durante e alla fine del periodo di programmazione, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, valuterà i risultati dei programmi presentati. Il Parlamento europeo, il comitato di gestione delle iniziative comunitarie e i comitati di sorveglianza saranno informati in merito ai risultati delle valutazioni e alle disposizioni prese in considerazione degli stessi.

12. Nel caso delle regioni ultraperiferiche, le misure di cui alla presente iniziativa dovrebbero venir attuate in priorità nell'ambito e con il finanziamento dell'iniziativa comunitaria REGIS.

13. Nella fase preparatoria, la Commissione presterà l'assistenza tecnica necessaria per la scelta di misure che siano in rapporto con i temi prioritari e per la definizione dei dispositivi di attuazione.

14. Sarà promossa la cooperazione tra beneficiari a livello sia nazionale che transnazionale, per quanto riguarda lo scambio di esperienze, la diffusione delle buone prassi, la realizzazione di operazioni congiunte e le valutazioni comparative. La Commissione invita caldamente gli Stati membri a considerare questo obiettivo in sede di elaborazione e successiva gestione dei programmi.

15. Il contributo comunitario può essere assegnato ad un'amministrazione centrale dello Stato oppure, sotto forma di sovvenzione globale, ad organismi periferici competenti per l'attuazione e designati dallo Stato membro interessato, ivi comprese le organizzazioni incaricate della gestione di interventi transnazionali implicanti spese in più Stati membri.

16. Tutte le comunicazioni relative all'iniziativa in oggetto devono essere indirizzate a :

Sig. E. Landaburu  
Direttore generale  
Direzione generale delle Politiche regionali  
Commissione delle Comunità europee  
Rue de la Loi, 200  
B-1049 Bruxelles.

---